

COMUNE DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti



REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE

PER L'OCCUPAZIONE

DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 63)

Approvato con deliberazione n° 69 in data 29 ottobre 1998, successivamente integrato e modificato con deliberazione consiliare n. 68 del 30.12.2015 e da ultimo con delibera consiliare n.11 del 13.03.2019

Art. 1 Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 63, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.

Sono disciplinate, altresì, la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, i coefficienti moltiplicatori di tariffa, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico", nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività, ivi comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

4. Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone di cui al co. 1, le strade statali e provinciali situate all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuati dal Comune con apposita delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 28 aprile 1994, adottata ai sensi dell'art. 1, co. 7, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee in relazione ai seguenti criteri:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, co. 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa

contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino

del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Trascorso tale termine, si procede d'ufficio con il conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

7. Si può concedere, per gli esercizi commerciali e simili, per l'occupazione esterna davanti e/o nei pressi dell'attività, con tavolini, sedie, tende etc , una superficie non superiore al 100% della superficie interna di vendita e/o aperta al pubblico.

Art. 3 Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare sul territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, co. 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune e scaricabile altresì dal sito istituzionale e deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale: le generalità, la residenza, il domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla precedente lett. a): la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA (qualora il richiedente ne sia in possesso) nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda. Nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore con l'indicazione del numero del conto fiscale;

c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;

d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;

e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;

f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare l'area nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;

g) documentazione illustrativa e relativa planimetria dell'area da occupare.

3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:

a) per le occupazioni permanenti:

almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;

b) per le occupazioni temporanee:

almeno 5 giorni prima della data prevista per l'occupazione.

Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno, previa autorizzazione verbale dell'Ufficio di Polizia Urbana, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone tiene luogo al rilascio della concessione.

Per I commercianti che espongono la loro merce alimentare e non, occupando suolo pubblico in occasione di feste patronali, avvenimenti organizzati dal Comune e altro di simile tipologia, di durata anche superiore ad un giorno, il pagamento dovrà essere effettuato o tramite l'apposito F24 rilasciato con la concessione prima di occupare lo spazio ad essi concesso o al momento dell'insediamento all'agente riscossore (contabile) previo rilascio di regolare ricevuta.

4. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale anche a mezzo fax o pec istituzionale dell'Ente entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'occupazione è iniziata. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento.

Art. 4

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3, co.2;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione;
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento;
- f) in caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza;
- g) la richiesta di titolari di negozi che chiedano la concessione sullo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce;
- h) la residenza;
- i) la priorità di presentazione.

3. Il provvedimento di concessione o di diniego deve essere emesso dal Settore competente nei tempi strettamente necessari all'istruttoria della domanda e comunque, nel termine massimo di 30 (trenta) giorni. I predetti termini sono interrotti da richieste di integrazione della documentazione e riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento della stessa. Qualora entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla richiesta di integrazione non pervenga al Settore competente la relativa documentazione, la domanda viene archiviata.

4. Sono rigettate le richieste di concessione per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e che siano in contrasto con motivo di decoro cittadino, oppure non siano conciliabili con le esigenze della sicurezza stradale, dei pubblici servizi e dell'ordine pubblico.

Art. 5

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed, in particolare, ha l'obbligo di:

eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione, unitamente al corretto conferimento differenziato degli eventuali rifiuti o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese;

esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;

sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;

divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa. Può essere consentita la voltura della concessione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;

versamento del canone alle scadenze previste;

presentazione di idonea cauzione, così come stabilito dall'art. 18 bis, a garanzia degli obblighi assunti, per le occupazioni temporanee di spettacoli viaggianti, circensi e per le manifestazioni culturali, sportive e politiche (con superficie superiore a mq. 40,00).

Art. 6

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione, ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni salvo la regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;

b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 7

Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'Amministrazione Comunale, con atto motivato, in qualsiasi momento e per ragioni di pubblico interesse sopravvenute, può disporre la modifica o la sospensione o la revoca della concessione rilasciata.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto rapportato al periodo di mancata occupazione.

Art. 8

Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 5 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga stessa e i motivi della richiesta.

Art. 9

Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività.

1.1 La concessione ha durata dodecennale;

1.2 La concessione è rinnovabile alla scadenza, inoltrando domanda di rinnovo almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della concessione in atto;

1.3 Il cambio di titolarità della concessione è consequenziale al trasferimento dell'azienda, previa presentazione di comunicazione al competente Ufficio Tributi;

1.4 La concessione cessa per decorrenza dei termini o per rinuncia del titolare, per decadenza, per revoca dovuta a motivi di pubblico interesse;

1.5 Sono causa di decadenza della concessione ed impediscono, nel futuro il rilascio di altre concessioni, salvo la regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;

l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;

la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;

2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone.

3. Gli spuntisti, assegnatari di posteggio nel mercato settimanale domenicale od in altri mercati e fiere che si terranno in giornate od in orari di mancata apertura dell'Ufficio Postale, sono tenuti ad effettuare il pagamento del canone entro 3 (tre) giorni lavorativi, decorrenti dalla data di occupazione del posteggio e determinato nella misura forfettaria di Euro 30,00 per ogni singolo posteggio occupato a prescindere dalla superficie effettiva dell'occupazione".

4. Agli effetti della determinazione delle presenze necessarie per il calcolo del canone di occupazione di suolo pubblico, per gli operatori con concessione di posteggi, si considera una base forfettaria di n. 48 (quarantotto) presenze annue per giorno di mercato, comprensive anche di eventuali mercati straordinari, previa autorizzazione del Sindaco, per particolari circostanze (Festività – feste locali – fiere – iniziative promosse dall'Amministrazione);

5. Le modalità di versamento del canone delle occupazioni di suolo pubblico del mercato non alimentare saranno stabilite nella deliberazione annuale di determinazione della tariffe alla quale si fa espresso rinvio.

Art. 10

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) classificazione delle strade;

b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari o in km;

c) durata dell'occupazione;

d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

2. Le singole tipologie di occupazione sono individuate nell'elenco allegato n. C al presente regolamento.

3. Le tariffe dei canoni di occupazione, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità di occupazione, sono analiticamente individuate nell'allegato n. D al presente regolamento.

4. Le tariffe unitarie, ove presentino frazioni decimali, sono sempre arrotondate all'unità superiore.

5. Il versamento del canone ed eventuali accessori, se dovuti, è arrotondato a EURO 0,52 per difetto se la frazione è inferiore ad EURO 0,26 o per eccesso se è superiore.

6. Le maggiorazioni e le riduzioni applicabili alla tariffa unitaria di base sono cumulabili fra loro.

7. Le tariffe sono modificabili di anno in anno con apposita deliberazione da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione con validità dal 1° gennaio successivo.

Art. 11

Classificazione delle strade

1. La tariffa per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in tre categorie, che ricomprendono le zone, (vedi allegato B) secondo il seguente schema:

1^ Categoria

- Zona Centro

-

2^ Categoria

- Zona Semi-Centro e Direzionale, Commerciale, Industriale, Artigianale e Turistico

3^ Categoria

- Zona Periferica

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 12

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al pagamento del canone "ad anno solare", indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Le occupazioni temporanee, di durata superiore ai 60 minuti sono assoggettate al pagamento del canone nella misura prevista nell'apposita deliberazione di approvazione della tariffa.

Art. 13

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari. Le occupazioni con superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato o lineare e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato o lineare superiore.

2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione fino mezzo metro quadrato o lineare.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni e simili di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata solo nel caso in cui le occupazioni siano omogenee fra loro.

Nel caso di impianti di distribuzione carburanti, il canone di concessione versato per l'occupazione di sottosuolo con cisterne e/o serbatoi interrati comprende anche le occupazioni di suolo pubblico limitatamente alle sole colonnine montanti di erogazione.

4. Le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, per il primo anno di applicazione, sono assoggettate ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari ad EURO 0,65= per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di EURO 516,46=. Il suddetto canone è rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31/12 dell'anno precedente.

La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente comma effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

A decorrere dal secondo anno, la tariffa applicabile sarà quella minima prevista per le occupazioni permanenti, ridotta del 50%.

5. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone determinando la superficie sulla base della loro larghezza per la profondità di un metro "convenzionale". Per passi carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Per i passi carrai "a raso", qualora gli interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi, a norma del Codice della Strada, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone di concessione determinato in relazione alla larghezza dell'apertura o del cancello per una profondità convenzionale di un metro.

6. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati qualora l'area di posteggio sia data in concessione ad un privato.

7. Le occupazioni temporanee di spettacoli viaggianti e circensi sono determinate in ragione della superficie tassabile calcolata con la riduzione del 50% fino a 100 mq.; del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq. e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq; Le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti e manifestazioni individuate con apposito provvedimento dirigenziale e (con esclusione delle occupazioni effettuate per spettacoli viaggianti e circensi), vengono assoggettate alla maggiorazione della tariffa, in misura del 30%.

8. Le occupazioni permanenti effettuate attraverso l'installazione di chioschi e strutture simili per lo svolgimento di attività a carattere stagionale di somministrazione e vendita di beni e servizi, vengono assoggettate alla riduzione della tariffa, nella misura del 30%.

Art. 14

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. Nei casi di uso comune è tenuto al pagamento del canone ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Art. 15
Coefficienti
tariffari

1. Per le occupazioni di suolo pubblico, soprassuolo e sottosuolo sia a carattere permanente che a carattere temporaneo è prevista una tariffa-canone ordinaria indicata nell'allegato D al presente Regolamento.

2. Alla tariffa ordinaria di cui al comma 1, cui si attribuisce un "coefficiente 1,00", si applicano coefficienti di aumento o di riduzione riferiti alle diverse fattispecie di occupazione, differenziate per zone, come segue:

<u>OCCUPAZIONI PERMANENTI</u>	Coefficiente		
	Categ. 1 [^]	Categ. 2 [^]	Categ. 3 [^]
	Zona Centro	Zona Semi Centro	Zona Periferica
1.a Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci contraddistinti da apposita segnaletica e simili, nonché spazi riservati al parcheggio privato connessi allo svolgimento di una attività economica	1,00	1,00	0,70
1.b1 Chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi, alla vendita di giornali e riviste (edicole)	1,90	1,90	1,90
1.c1 Mezzi pubblici citari, aventi anche dimensioni volumetriche, infissi al suolo pubblico e simili	1,00	1,00	0,70
1.d1 Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi supporti o alla rinfusa e simili	1,70	1,60	1,50
1.e1 Arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo: cestini raccogli rifiuti, pensiline fermata bus, orologi, fioriere, quadri turistici, distributori automatici, bilance, portacicli, transenne parapetonali e simili	1,00	1,00	0,70
2. Passi carrai	0,50	0,50	0,40
3. Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili	1,30	1,30	0,90
4. Parcheggi a pagamento dati in concessione	0,05	0,05	0,04
SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO			

5.a1 Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetrica non appoggiati al suolo e simili	0,75	0,75	0,53
6. Tende fisse o retrattili riguardanti attività economiche e simili	0,25	0,25	0,25
7. Cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi	0,06	0,06	0,06
8. Impianti a fune e simili per trasporto merci e persone (per km o frazione)	2,00	2,00	1,40
9. Cisterne e serbatoi interrati in genere per distributori di carburante (per ogni mc o frazione)	1,50	1,40	1,00
SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO			
10. Occupazioni effettuate con cavi, condutture impianti o con qualsiasi altro manufatto nell'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi	Tariffa per il primo anno di applicazione		€ 0,70 ad utente con un minimo di € 516,46
10.a1 Occupazioni effettuate con cavi, condutture impianti o con qualsiasi altro manufatto nell'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi	Tariffa per il primo anno di applicazione		€ 0,80 ad utente con un minimo di € 619,75

<u>OCCUPAZIONI TEMPORANEE</u>	Coefficiente		
	Categ. 1 [^]	Categ. 2 [^]	Categ. 3 [^]
	Zona Centro	Zona Semi Centro	Zona Periferica
11.a Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi espositori o alla rinfusa e simili	1,00	1,00	1,00
11.b Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo	1,00	1,00	0,69
12. Occupazioni mercatali o di pubblici esercizi	0,46	0,46	0,46
12.a Banchi di vendita e simili, con concessione per posto fisso, sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici	0,46	0,46	0,46

12.b Dehors, ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi e simili	1,00	1,00	0,60
12.c Produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti	0,46	0,46	0,46
13 Occupazioni realizzate da venditori ambulanti non titolari di concessione per posto fisso (spuntisti).	Tariffa forfettaria per giorno di occupazione		
14 Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili, scavi, reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) e simili	1,30	1,30	0,90
15 Spettacoli viaggianti e circensi	3,00	3,00	3,00
SOPRASSUOLO E SOTOSUOLO			
16.a Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo	0,75	0,75	0,22
16.b Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze	0,75	0,75	0,22
17. Tende parasole sporgenti da bancarelle e simili, nonché quelle esposte all'esterno di pubblici esercizi o di locali ove si eserciti qualche attività economica	0,30	0,30	0,20

Art. 16 Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti;

le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap, nonché ogni altro manufatto volto a eliminare le barriere architettoniche secondo la normativa vigente;

le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, co. 1, lettera c, T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiere, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici, purché non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili alla relativa imposta ai sensi del D.Lgs. 15/11/93, n. 507, capo I;

- le occupazioni effettuate dai partiti politici, gruppi consiliari comunali, associazioni politiche, culturali, filantropiche e religiose e da ogni altra associazione non avente fine di lucro;
 - le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché dalle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
 - le occupazioni di aree cimiteriali;
- bow windows.

Art. 16 bis

Disciplina dell'occupazione di spazi e aree pubbliche da parte di associazioni senza fini di lucro

1. Ai fini dell'occupazione di spazi e aree pubbliche, le associazioni politiche, culturali, filantropiche, religiose e ogni altra associazione non avente fini di lucro, presentano una comunicazione con le indicazioni di cui all'art.3, lettere da c) a g). Alla comunicazione è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente alla natura e agli scopi del richiedente.
2. Tale comunicazione va presentata all'ufficio protocollo del Comune almeno due giorni lavorativi prima della data dell'evento, non è soggetta all'emissione di un atto autorizzativo esplicito e costituisce titolo per l'occupazione stessa.
3. Le occupazioni di suolo per gli scopi e con le modalità sopra indicate sono ammesse esclusivamente per un ingombro massimo di mq 2;
4. Dovranno altresì essere rispettate le seguenti condizioni:
 - dovrà essere garantita la circolazione pedonale e veicolare e, se l'occupazione avverrà sul marciapiede, dovrà essere lasciato libero uno spazio sufficiente per il passaggio dei pedoni;
 - devono essere garantiti gli accessi alle civiche abitazioni, ai passi carrabili e gli affacci alle attività commerciali esistenti;
 - qualora fossero presentate due richieste per un medesimo spazio, la priorità è concessa a chi aveva presentato per primo la richiesta. L'altro titolare del diritto di occupazione potrà occupare un'area diversa, d'intesa con la Polizia Locale.
 - devono essere rispettate le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi, urbanistica, nonché del regolamento per il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dovranno essere acquisiti nulla-osta ed autorizzazioni eventualmente prescritti da altre disposizioni di legge.

Art. 17

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, il cui canone deve essere corrisposto "ad anno solare" ai sensi del precedente art. 12, il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
2. Per le annualità successive a quella della concessione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

3. Il versamento del canone deve essere effettuato su conto corrente postale o F24 appositamente istituito intestato al Comune o al suo concessionario in caso di gestione in concessione.

E' ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat o similare) su apposito conto corrente bancario intestato al Comune o al concessionario.

4. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti rispettivamente il 31/01 - 31/03 - 30/06 - 30/09 di ogni anno) qualora l'importo annuo dovuto non sia inferiore a EURO 258,23.

Art. 18

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nel precedente art. 17, comma 4, mediante versamento su conto corrente indicato nella domanda di concessione, o anche con versamento in contanti con contestuale rilascio di quietanza.

2. Se trattasi di concessioni per "occupazioni ricorrenti", rilasciate cioè per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento può essere effettuato in quattro rate di pari importo con le modalità e le scadenze di cui al comma 4 del precedente art. 17.

Art. 18 bis

Cauzione

1. Per le occupazioni temporanee di spettacoli viaggianti, circensi e manifestazioni culturali, sportive e politiche (con superficie superiore a mq. 40,00), il concessionario è tenuto alla presentazione di una cauzione, a garanzia degli obblighi assunti;

2. L'importo della predetta cauzione viene stabilita nella misura del 70% dell'importo del canone, da versarsi sul conto corrente postale indicato nella domanda di concessione, intestata al Comune di Guardigliare (CH);

3. La restituzione della cauzione verrà effettuata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza della concessione, previa verifica del ripristino dello stato dell'area oggetto di occupazione da parte degli addetti alla vigilanza urbana;

4. In caso di mancato ripristino, la cauzione non verrà restituita facendo salvo il diritto dell'Ente per l'eventuale maggior danno;

Art. 19

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissate nel presente Regolamento avviene:

- mediante procedura di cui alla Legge 28/01/1988, n. 43;
- mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639.

2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione, il procedimento di riscossione coattiva, indicato nel precedente comma 1, è svolto dal concessionario incaricato della gestione stessa del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento delle entrate.

3. Le spese materialmente sostenute per l'emissione dell'atto relativo alla procedura coattiva di recupero saranno addebitate all'utente.

Art. 19 bis Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione, provvede il responsabile dell'Ufficio competente, entro il termine di 60 giorni dalla data della richiesta, debitamente motivata.

2. Per l'applicazione dei termini di prescrizione e degli eventuali interessi sulle somme da rimborsare, si rinvia alle disposizioni del codice civile in materia.

Art. 20 Sanzioni

1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o delle aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio nonché i relativi spazi soprastanti e sottostanti è soggetto, oltre che al pagamento del canone dovuto in base all'art. 13, ad una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 150 per cento del canone stesso.

2. Chi dopo aver subito la sanzione per una occupazione abusiva, ne commette un'altra, è soggetto ad una sanzione doppia rispetto al canone dovuto.

3. In caso di ulteriore recidiva, la sanzione è pari al triplo del canone dovuto.

4. La sanzione di cui al comma precedente è dovuta anche nel caso di successive violazioni.

5. Il concessionario che abbia posto in essere l'occupazione concessa senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio è soggetto alla sanzione pecuniaria di ammontare pari al 150 per cento del canone. Qualora egli non provveda ad ottemperare entro 30 giorni dalla data del verbale di contestazione, la concessione è revocata con effetto immediato.

6. Quando l'occupazione abusiva impegni la carreggiata delle strade ed impedisca o riduca notevolmente lo scorrimento dei veicoli, oltre alla sanzione predetta, si applica – nel caso di inottemperanza alla diffida di sgombero – quella prevista nel 4° comma dell'art. 20 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 nell'ammontare di EURO 168,00. Qualora il soggetto sia recidivo in tal tipo di occupazione abusiva, l'importo della sanzione è elevato al doppio, al triplo, e così via, in relazione all'intensità della recidiva, con il massimo di EURO 674,00.

7. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione, di rimuovere le opere abusive a proprie spese.

8. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada, l'Amministrazione comunale provvede alla rimozione d'ufficio con la procedura di cui all'art. 211 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992.

9. Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche diverse dalle strade, si applica la procedura di cui al richiamato art. 211 facendo però capo al Sindaco in luogo del Prefetto “.

Art. 21

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2019 ai sensi dell'art.53, comma 16, della L.n.388/2000.

2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche a carattere permanente, rilasciate entro il 31 dicembre 2018, con validità temporale successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

3. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche a carattere temporaneo, rilasciate entro il 31 dicembre 2018, con validità temporale successiva, sono assoggettate alla disciplina di cui al precedente Regolamento approvato, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2019 sono assoggettate in ordine alla commisurazione del canone alla disciplina del presente regolamento.

ALLEGATO "B"

Classificazione delle vie e piazze comunali

Ai fini dell'applicazione dei canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso in tre categorie distinte come segue:

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 1° CATEGORIA

ZONA CENTRO

N. ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	LARGO	CENTRO	BELVEDERE
2	LARGO	CENTRO	BRIGATA MAIELLA
3	LARGO	CENTRO	PIGNATARI
4	VIA	CENTRO	ROMA
5	PIAZZA	CENTRO	SANTA MARIA MAGGIORE
6	LARGO	CENTRO	S. CRISTOFORO
7	LARGO	CENTRO	NICOLA DA GUARDIAGRELE
8	LARGO	CENTRO	BOTTEGHE
9	PIAZZA	CENTRO	S. FRANCESCO
10	TRAVERSA	CENTRO	1° S. FRANCESCO
11	LARGO	CENTRO	GARIBALDI
12	LARGO	CENTRO	MADONNA DEL CARMINE
13	LARGO	CENTRO	CASALENO
14	LARGO	CENTRO	CAVOCCHIO
15	LARGO	CENTRO	CICCIOTTO
16	LARGO	CENTRO	PORTONE S. PIETRO
17	LARGO	CENTRO	RAMAI
18	LARGO	CENTRO	SAN NICOLA
19	LARGO	CENTRO	SANT'ANGELO
20	LARGO	CENTRO	TEDESCHINI
21	VICOLO	CENTRO	ADDOLORATA
22	VICOLO	CENTRO	BARACCA
23	VICOLO	CENTRO	BARONESSE
24	VICOLO	CENTRO	CAPOCROCE I°
25	VICOLO	CENTRO	CAPOCROCE II°
26	VICOLO	CENTRO	CARNEVALE
27	VICOLO	CENTRO	CASALENO
28	VICOLO	CENTRO	CAVOCCHIO
29	VICOLO	CENTRO	COMINCIO
30	VICOLO	CENTRO	EDIFICIO SCOLASTICO
31	VICOLO	CENTRO	FERRARI
32	VICOLO	CENTRO	GARIBALDI
33	VICOLO	CENTRO	IACOBITTI
34	VICOLO	CENTRO	ISAIA
35	VICOLO	CENTRO	MADONNA DEL CARMINE

36	VICOLO	CENTRO	MARRONE
37	VICOLO	CENTRO	MARTELLO
38	VICOLO	CENTRO	MASTROCOLA
39	VICOLO	CENTRO	MICHELINO
40	VICOLO	CENTRO	MINUCCIA
41	VICOLO	CENTRO	MONACHE
42	VICOLO	CENTRO	PALMERIO
43	VICOLO	CENTRO	PASCUCCI
44	VICOLO	CENTRO	RUA DOTTA
45	VICOLO	CENTRO	SAN NICOLA
46	VICOLO	CENTRO	SAN SILVESTRO
47	VICOLO	CENTRO	SANTA CHIARA
48	VICOLO	CENTRO	SETACCIARI
49	VICOLO	CENTRO	ZULLI I°
50	VIA	CENTRO	CAVALIERI
51	VIA	CENTRO	MODESTO DELLA PORTA
52	VIA	CENTRO	SAN FRANCESCO
53	VIA	CENTRO	SAN GIOVANNI
54	VIA	CENTRO	SANTA CHIARA
55	VIA	CENTRO	TRIPIO
56	LARGO	CENTRO	CASAMICCIOLA
57	LARGO	CENTRO	DIETRO L'OSPEDALE
58	LARGO	CENTRO	FONTE PALLINO
59	LARGO	CENTRO	SBAIO
60	LARGO	CENTRO	SEDIARI
61	TRAVERSA	CENTRO	II° SAN FRANCESCO
62	VICOLO	CENTRO	AMOROSO
63	VICOLO	CENTRO	ANGELILLO
64	VICOLO	CENTRO	BEMBE'
65	VICOLO	CENTRO	BRANCA
66	VICOLO	CENTRO	CASTAGNARO
67	VICOLO	CENTRO	CIAFFONE
68	VICOLO	CENTRO	CRISCIO
69	VICOLO	CENTRO	GATTONE
70	VICOLO	CENTRO	MASTRO ROCCO
71	VICOLO	CENTRO	PALLINO
72	VICOLO	CENTRO	PORTALETTERE
73	VICOLO	CENTRO	SAN GIACOMO
74	VICOLO	CENTRO	SBAIO I°
75	VICOLO	CENTRO	SBAIO II°
76	VICOLO	CENTRO	SEDIARI
77	VICOLO	CENTRO	TAREZIO
78	VICOLO	CENTRO	TIPOGRAFIA
79	VICOLO	CENTRO	ZULLI II°
80	VICOLO	CENTRO	DISCESA DEL TORRIONE
81	VIA	CENTRO	DELLA NIVIERA
82	VIA	CENTRO	FARICCIOLA
83	VIA	CENTRO	GHETTO
84	VIA	CENTRO	MURENE
85	VIA	CENTRO	OCCIDENTALE (da Porta San Giovanni a Discesa del Torrione)
86	VIA	CENTRO	ORIENTALE
87	VIA	CENTRO	PAOLO URBINO

88	VIA	CENTRO	PENNA
89	VIA	CENTRO	PORTA DI LUZIO
90	VIA	CENTRO	SAN GIACOMO
91	VIA	CENTRO	SANT'ANGELO
92	VIA	CENTRO	SCESA RICCARDO

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE
NELLA 2° CATEGORIA**

**ZONA SEMICENTRO E DIREZIONALE, COMMERCIALE, INDUSTRIALE,
ARTIGIANALE E TURISTICO**

N. ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	STRADA	SEMI-CENTRO	MARRUCINA (da Porta San Giovanni a Bivio Grotte)
2	STRADA	SEMI-CENTRO	STRADA PRIVATA I
3	STRADA	SEMI-CENTRO	STRADA PRIVATA II
4	STRADA	SEMI-CENTRO	STRADA PRIVATA III
5	STRADA	SEMI-CENTRO	GIARDINO
6	VIA	SEMI-CENTRO	ALCIDE CERVI
7	VIA	SEMI-CENTRO	ANTONIO GRAMSCI
8	VIA	SEMI-CENTRO	CAMPO SPORTIVO
9	VIA	SEMI-CENTRO	COLLE GRANARO
10	VIA	SEMI-CENTRO	DON MINZONI
11	VIA	SEMI-CENTRO	FONTE NUOVA
12	VIA	SEMI-CENTRO	FONTUCCIA
13	VIA	SEMI-CENTRO	G. FARINA
14	VIA	SEMI-CENTRO	GRELE
15	VIA	SEMI-CENTRO	MORICE
16	VIA	SEMI-CENTRO	SAN DONATO
17	VIA	SEMI-CENTRO	VALLO
18	VIALE	SEMI-CENTRO	CAPPUCCINI
19	STRADA	FRAZIONE	STRADA STATALE (dal bivio di Pennapiedimonte al bivio per Piana delle Mele)
20	VIA	CAPOLUOGO	OCCIDENTALE (da Discesa del Torrione a Cimitero)
21	VIA	CAPOLUOGO	ANDREA BAFILE
22	LOCALITA'	FRAZIONE	GIARDINO
23	LOCALITA'	FRAZIONE	PIANA DELLE MELE
24	LOCALITA'	FRAZIONE	PIANO VENNA
25	LOCALITA'	FRAZIONE	SAN GIOVANNI
26	LOCALITA'	FRAZIONE	VALLE DELLE MONACHE

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE
NELLA 3° CATEGORIA**

ZONA PERIFERICA

N. ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	LOCALITA'	FRAZIONE	AIANERA
2	LOCALITA'	FRAZIONE	ANELLO
3	LOCALITA'	FRAZIONE	ATTANASIO
4	LOCALITA'	FRAZIONE	BOCCA DI VALLE
5	LOCALITA'	FRAZIONE	CAPOROSSO
6	LOCALITA'	FRAZIONE	CAPRAFICO
7	LOCALITA'	FRAZIONE	CAPUANI
8	LOCALITA'	FRAZIONE	CARLONI
9	LOCALITA'	FRAZIONE	CENERICCIO
10	LOCALITA'	FRAZIONE	CERCHIARA
11	LOCALITA'	FRAZIONE	CERVINELLI
12	LOCALITA'	FRAZIONE	CICONA
13	LOCALITA'	FRAZIONE	CINQUE QUATTRINI
14	LOCALITA'	FRAZIONE	COLLE BARONE
15	LOCALITA'	FRAZIONE	COLLE BIANCO
16	LOCALITA'	FRAZIONE	COLLE CHIAMATO
17	LOCALITA'	FRAZIONE	COLLE DOVICO
18	LOCALITA'	FRAZIONE	COLLE LUNA
19	LOCALITA'	FRAZIONE	COLLE MARTINO
20	LOCALITA'	FRAZIONE	COLLE MONACO
21	LOCALITA'	FRAZIONE	COLLE SPEDALE
22	LOCALITA'	FRAZIONE	COLLE TRIPIO
23	LOCALITA'	FRAZIONE	COMINO
24	LOCALITA'	FRAZIONE	COMINO PEDICONE
25	LOCALITA'	FRAZIONE	COSTE LAIO
26	LOCALITA'	FRAZIONE	COSTE PICONE
27	LOCALITA'	FRAZIONE	COSTE TORRE
28	LOCALITA'	FRAZIONE	COTRICCIO
29	LOCALITA'	FRAZIONE	CROGNALETO
30	LOCALITA'	FRAZIONE	FONTE GELATA
31	LOCALITA'	FRAZIONE	FRAIA
32	LOCALITA'	FRAZIONE	FRASSANETO
33	LOCALITA'	FRAZIONE	GESSAROLA
35	LOCALITA'	FRAZIONE	M. DELLE GRAZIE
36	LOCALITA'	FRAZIONE	MELONE
37	LOCALITA'	FRAZIONE	NERONE
38	LOCALITA'	FRAZIONE	PAGNOTTI
39	LOCALITA'	FRAZIONE	PASSO LETTERA
41	LOCALITA'	FRAZIONE	PIANE
42	LOCALITA'	FRAZIONE	PIANO FONTI
43	LOCALITA'	FRAZIONE	PIANO TORRE
45	LOCALITA'	FRAZIONE	PRIMANTE
46	LOCALITA'	FRAZIONE	RASELLI
47	LOCALITA'	FRAZIONE	RIVOLITTI
48	LOCALITA'	FRAZIONE	S. BARTOLOMEO

49	LOCALITA'	FRAZIONE	S. BIASE
51	LOCALITA'	FRAZIONE	S. LEONARDO
52	LOCALITA'	FRAZIONE	S. SIRO
53	LOCALITA'	FRAZIONE	S. VINCENZO
54	LOCALITA'	FRAZIONE	SANTA LUCIA
55	LOCALITA'	FRAZIONE	SATRIANA
56	LOCALITA'	FRAZIONE	S. CASAMICCIOLA
57	LOCALITA'	FRAZIONE	SCIORILLI
58	LOCALITA'	FRAZIONE	SCIUSCIARDO
59	LOCALITA'	FRAZIONE	SELVOTTA
60	LOCALITA'	FRAZIONE	SETTE DOLORI
61	LOCALITA'	FRAZIONE	STRAZZA
62	LOCALITA'	FRAZIONE	TIBALLO
64	LOCALITA'	FRAZIONE	VALLE REGIA
65	LOCALITA'	FRAZIONE	VALLO DI SOTTO
66	LOCALITA'	FRAZIONE	VESOLUCCIA
67	LOCALITA'	FRAZIONE	VOIRE
68	LOCALITA'	FRAZIONE	S. DOMENICO
69	LOCALITA'	FRAZIONE	S. CLEMENTE

ALLEGATO C

COSAP **INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI**

OCCUPAZIONI PERMANENTI

SUOLO PUBBLICO

Occupazione ordinaria del suolo comunale;
Passi carrai;
Parcheggi a pagamento dati in concessione;
Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci contraddistinti da apposita segnaletica e simili, nonché spazi riservati al parcheggio privato connessi allo svolgimento di una attività economica;
Chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi, alla vendita di giornali e riviste (edicole), dehors, tavolini, sedie, ombrelloni connessi all'esercizio o allo svolgimento di una attività economica e simili;
Mezzi pubblicitari, aventi anche dimensioni volumetriche, infissi al suolo pubblico e simili;
Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi supporti o alla rinfusa e simili;
Arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo: cestini raccogli rifiuti, pensiline fermata bus, orologi, fioriere, quadri turistici, distributori automatici, bilance, portacicli, transenne parapetonali e simili;
Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili.

SOPRASSUOLO

Tende fisse o retrattili riguardanti attività economiche e simili;
Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetrica non appoggiati al suolo e simili;
Cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi;
Impianti a fune e simili per trasporto merci e persone.

SOTTOSUOLO

Cisterne e serbatoi interrati in genere e simili;
Cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi.

IMPIANTI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

Occupazioni effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto nell'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Occupazione ordinaria del suolo;

Occupazione ordinaria del

soprassuolo;

Banchi di vendita e simili, con concessione per posto fisso, sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti);

Banchi di vendita e simili non titolari di concessione per posto fisso (spuntisti);

Banchi di vendita e simili in occasione di fiere e festeggiamenti;

Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi espositori o alla rinfusa e simili;

Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili, scavi, reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) e simili;

Spettacoli viaggianti e circensi, manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive;

Dehors, ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi e simili;

Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo;

Tende parasole sporgenti da bancarelle e simili;

Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo.

ALLEGATO D

COSAP TARIFFE RIFERITE ALLE DIVERSE FA TTISPECIE DI OCCUPAZIONE

OCCUPAZIONI PERMANENTI SUOLO PUBBLICO

Occupazione ordinaria: Tariffa base € 31,24 Cofeficiente 1,00

	unità di misur	Coefficiente			Tariffa finale		
		Categoria 1^	Categoria 2^	Categoria 3^	Categoria 1^	Categoria 2^	Categoria 3^
		Zona Centro	Zona Semi Centro	Zona Periferica	Zona Centro	Zona Semi Centro	Zona Periferica
1.a Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci contraddistinti da apposita segnaletica e simili, nonché spazi riservati al parcheggio privato connessi allo svolgimento di una attività economica	mq.	1,00	1,00	0,70	31,24	31,24	21,87
1.b1 Chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi, alla vendita di giornali e riviste (edicole)	mq.	1,90	1,90	1,90	59,36	59,36	59,36
1.c1 Mezzi pubblicitari, aventi anche dimensioni volumetriche, infissi al suolo pubblico e simili	mq.	1,00	1,00	0,70	31,24	31,24	21,87
1.d1 Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi supporti o alla rinfusa	mq.	1,70	1,60	1,50	53,11	49,98	46,86

1.e1 Arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo: cestini raccogli rifiuti, pensiline fermata bus, orologi, fioriere, quadri turistici, distributori automatici, bilance, portacicli, transenne parapetonali e simili	mq.	1,00	1,00	0,70	31,24	31,24	21,87
2. Passi carrai	ml.	0,50	0,50	0,40	15,62	15,62	12,50
3. Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili	mq.	1,30	1,30	0,90	40,61	40,61	28,12
4. Parcheggi a pagamento dati in concessione	mq.	0,05	0,05	0,04	1,56	1,56	1,25

SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO

Occupazione ordinaria: Tariffa base € 31,24 Coefficiente 1,00

	unità di misur	Coefficiente			Tariffa finale		
		Categoria 1^	Categoria 2^	Categoria 3^	Categoria 1^	Categoria 2^	Categoria 3^
		Zona Centro	Zona Semi Centro	Zona Periferica	Zona Centro	Zona Semi Centro	Zona Periferica
5.a1 Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetrica non appoggiati al suolo e simili	mq.	0,75	0,75	0,53	23,43	23,43	16,56
6. Tende fisse o retrattili riguardanti attività economiche e simili	mq.	0,25	0,25	0,25	7,81	7,81	7,81

7. Cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi	mq.	0,06	0,06	0,06	1,87	1,87	1,87
8. Impianti a fune e simili per trasporto merci e persone (per km o frazione)	Km.	2,00	2,00	1,40	62,48	62,48	43,74
9. Cisterne e serbatoi interrati in genere per distributori di carburante (per	mc.	1,50	1,40	1,00	46,86	43,74	31,24

IMPIANTI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

10. Occupazioni effettuate con cavi, condutture impianti o con qualsiasi altro manufatto nell'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi	Tariffa per il primo anno di applicazione	EURO 0,70 ad utente con un minimo di EURO 516,46 annuo
10.a1 Occupazioni effettuate con cavi, condutture impianti o con qualsiasi altro manufatto nell'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi	Tariffa per il primo anno di applicazione	EURO 0,80 ad utente con un minimo di EURO 619,75 annuo

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Occupazione ordinaria: Tariffa base € 0,44 Coefficeinte 1,00

[illegible]

14 Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili, scavi, reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) e simili	mq.	1,30	1,30	0,90	0,57	0,57	0,40
15 Spettacoli viaggianti e circensi	mq.	1,00	1,00	0,80	0,44	0,44	0,35

SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO

Occupazione ordinaria: Tariffa base € 0,44 Coefficiente 1,00

	unità di misur	Coefficiente			Tariffa finale		
		Categoria 1^	Categoria 2^	Categoria 3^	Categoria 1^	Categoria 2^	Categoria 3^
		Zona Centro	Zona Semi Centro	Zona Periferica	Zona Centro	Zona Semi Centro	Zona Periferica
16.a Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo	mq./ml	0,75	0,75	0,22	0,33	0,33	0,10
16.b Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze	mq./ml	0,75	0,75	0,22	0,33	0,33	0,10
17. Tende parasole sporgenti da bancarelle e simili, nonché quelle esposte all'esterno di pubblici esercizi o di locali ove si eserciti qualche attività economica	mq.	0,30	0,30	0,20	0,13	0,13	0,09